

Ripartire dalle istituzioni: le riforme come soluzione a stati di crisi in epoca repubblicana

Andrea Angius

(Università degli Studi Roma Tre)

ORCID ID: 0000-0002-2014-8438

DOI: 10.54103/consonanze.174.c565

Abstract

Il contributo indaga la possibilità che in età tardo-repubblicana le riforme istituzionali rappresentassero la risposta ordinaria a stati di crisi o emergenza. Questa tendenza sembra riconducibile ad una convinzione ben radicata nella cultura politico-istituzionale romana, che considerava la stabilità istituzionale una condizione necessaria per gli equilibri interni, nell'interesse dei singoli e della collettività: la classe politica era pertanto portata a ritenerne che gli scompensi provocati dalle crisi potessero essere risanati solo attraverso modifiche “sistemiche”, in grado di armonizzare gli ordinamenti con una realtà mutata.

Parole chiave

Riforme istituzionali; crisi; stato di eccezione; politica tardorepubblicana.

Abstract

This article investigates the possibility that in the late republican age institutional reforms constituted an ordinary response to states of crisis or emergency. This tendency seems due to a deep-rooted belief in Roman political-institutional culture, which considered institutional stability a necessary condition for internal equilibrium, in the interests of both individuals and the community: the political class was therefore inclined to

believe that the imbalances caused by crises could only be healed through ‘systemic’ changes, capable of harmonising the institutional order with a changed reality.

Keywords

Institutional reforms; crisis; state of exception; late republican politics.

Nel presente contributo mi propongo di dimostrare che in età tardo-repubblicana le riforme istituzionali erano considerate uno strumento atto a risolvere situazioni di crisi. Alcuni casi particolarmente significativi, su cui ci soffermeremo, evidenziano bene come l'iniziativa dei riformatori sia stata spesso sollecitata dalla necessità di porre rimedio a stati di emergenza: come si vedrà, questa tendenza può essere ricondotta alla convinzione, radicata nella visione romana, che alcune emergenze potessero essere superate solo attraverso modifiche “sistemiche”, in grado di armonizzare gli ordinamenti con una realtà mutata.

Concepire le riforme istituzionali come risposta a condizioni emergenziali ci impone anche di riconsiderare il rapporto tra riforme e lotta politica: gli studiosi moderni sono infatti spesso inclini a considerare le riforme come strumento della competizione interna al gruppo dirigente, e in quanto tali come fattori di rottura e divisione, piuttosto che come azioni volte primariamente a rendere più efficiente la struttura istituzionale. Questa concezione è debitrice di una specifica visione della vita pubblica tardo-repubblicana, nella cui ottica qualsiasi scelta è fatalmente ricondotta allo scontro tra interessi rigidamente contrapposti – come è inevitabile in un sistema che si suppone fondato sulla conflittualità come unica forma possibile di confronto politico. Nelle prossime pagine si cercherà di proporre una ricostruzione più sfumata, di una Repubblica in cui c'è spazio anche per proposte politiche non nate per dividere, soprattutto quando è in gioco la stabilità degli ordinamenti. La civiltà che si delinea sullo sfondo appare caratterizzata da una forte cultura istituzionale: chi si forma nell'ambito di questa cultura è consapevole che i conflitti e le crisi possono essere composti definitivamente solo dentro le istituzioni.¹

1. Va da sé che le crisi di cui ci si occuperà sono crisi interne e di sistema, non militari, per le quali i romani avevano specifici meccanismi di intervento, quali la dittatura e il

L'analisi si struttura in due parti. Nella prima parte si prenderà in considerazione la riflessione sviluppata in epoca tardo-repubblicana rispetto all'idea di riforma istituzionale: si vedrà che le riforme sono intese come un aggiornamento degli ordinamenti volto ad adeguare le istituzioni alle condizioni reali con cui esse interagiscono e che disciplinano. Nella seconda parte si prenderanno in considerazione alcune riforme istituzionali introdotte nel II e I secolo a.C.: si mostrerà come i disegni di riforma spesso si originassero dalla consapevolezza che la modifica delle procedure istituzionali fosse il modo più efficace non solo per risolvere una crisi, ma anche per evitare il ricorso allo stato d'eccezione. Tuttavia, prima di entrare nel vivo del nostro tema è bene fare una breve riflessione sul rapporto tra crisi e stato d'eccezione: nella tensione tra queste due dimensioni, infatti, credo stia la chiave per capire il ruolo che la cultura politica romana assegnava alle riforme istituzionali.

1. Crisi e stato d'eccezione

La fenomenologia dello stato d'eccezione appare strettamente connessa con la gestione di condizioni giudicate critiche.² Si potrebbe persino affermare che è il ricorso stesso allo stato d'eccezione a definire la crisi: di fatto, una situazione di difficoltà può essere considerata critica quando lo stato fatica a far fronte ai problemi ricorrendo a procedure ordinarie;³ in altri termini, la crisi è una situazione in cui l'inadeguatezza delle istituzioni nella gestione di problemi contingenti incoraggia o impone l'instaurarsi di uno stato d'eccezione e quindi di una sospensione delle regole del diritto su cui l'ordinamento normalmente si fonda.⁴ Il concetto di stato d'eccezione è al centro di un dibattito che interroga i politologi sulla capacità di resistenza e resilienza degli ordinamenti: esso infatti configura una condizione poten-

instituum, come ben mostrano alcuni contributi di questa stessa raccolta.

2. Cf. e.g. Saint-Bonnet 2001, 10.

3. Il concetto di crisi è stato variamente definito, anche in riferimento al mondo antico: cf. Bruhns 2003; M. Jehne 2003, 379; Augier 2022; Deniaux 2022.

4. Sullo stato d'eccezione, il potere di chi lo gestisce e i suoi esiti cf. almeno Schmitt 2009⁹, Saint-Bonnet 2001, Agamben 2003. Marcone c.d.s. afferma che «lo stato di eccezione appare [...] come la forma giuridica di ciò che non può avere una forma legale» e riconduce proprio al diritto romano la radice del principio su cui si forma il concetto moderno. Per Agamben 2003, 66s, lo stato di necessità, in cui germina l'eccezione, è caratterizzato da un vuoto giuridico, di cui il diritto cerca di riappropriarsi. Per un commento all'interpretazione agambeniana degli istituti emergenziali con cui a Roma si gestiva lo stato di necessità cf. Scevola 2020, 56-58, e Garofalo 2008; 2022 (per cui cf. anche *infra* n. 6).

zialmente pericolosa per la sopravvivenza degli ordinamenti vigenti, perché può preludere ad un indebolimento delle strutture istituzionali, in termini di legittimità e autorità, esponendo lo stato al rischio di dissoluzione. Il rischio di deterioramento degli ordinamenti legittimi, come conseguenza dello stato d'eccezione, può essere scongiurato se lo stato d'eccezione è sottoposto a regole che lo disciplinino;⁵ in questo modo si pongono argini alla deriva che la sospensione delle leggi può indurre: al diritto ordinario si affianca un diritto d'eccezione.

Le riforme degli ordinamenti, quando sono introdotte per risolvere una crisi, possono essere considerate come alternativa istituzionale allo stato di eccezione e ai suoi abusi, poiché mirano a ripristinare l'equilibrio attraverso una soluzione di diritto ordinario; il ricorso alla riforma, in alternativa alla sospensione degli statuti vigenti, è espressione di una cultura politica che privilegia le soluzioni istituzionali, perché considera la sospensione del diritto come incompatibile con la sopravvivenza dello stato.

Lo studio della storia delle istituzioni repubblicane nella prospettiva dello stato d'eccezione ci consente di apprezzare alcune peculiarità particolarmente significative dell'ordinamento romano. È stato notato che alcuni dei più antichi istituti repubblicani, quali il *iusitium*, la dittatura e il *tumultus*, erano concepiti per ricondurre entro i confini del diritto anche le situazioni che richiedono la sospensione della disciplina ordinaria – questa configurazione sembra profilare una precoce manifestazione della situazione che abbiamo pocanzi descritto, quella cioè in cui entro un dato ordinamento si predispone un diritto specifico per disciplinare lo stato d'eccezione.⁶ Tale precocità del caso romano sembra trovare una spiegazione storica nella concezione dello stato propria della cultura istituzionale romana, una cultura caratterizzata dalla centralità del diritto come principio ordinatore: la *lex* dà fondamento alla *res publica* e nulla di ciò che pertiene allo stato può sottrarsi a questo principio. Le riforme istituzionali

5. Così già Mathiot 1956, 416.

6. Cf. Cic. *leg.* 3, 9, in cui Cicerone formula la legge che nello stato ideale (ma secondo il modello della *res publica* esistente: cf. 3, 12) disciplina lo stato di eccezione – prescrivendo le modalità di conferimento dell'incarico al *dictator*, la durata del suo incarico e alcune altre disposizioni generali. Su stato di eccezione e dittatura cf. Schmitt 1975; su *iusitium* e *tumultus*, Agamben 2003, 55-67; Golden 2013, 87-93; cf. inoltre n. 4. Garofalo 2008 e Id. 2022, 7-42 ritiene contro Agamben che il *iusitium* non comportasse una situazione di completa anomia, ma la sospensione di soltanto alcune attività pubbliche, quali la *iurisdictio* civile e la gestione dell'erario, mantenendo peraltro impregiudicate prerogative e poteri di magistrati e senato; su una linea analoga si pone Brandi Cordasco Salmena 2022, 23-32.

ricevono impulso da questa stessa sensibilità:⁷ esse infatti mirano a risolvere nelle istituzioni e in seno alle leggi vigenti le situazioni di crisi. Molte delle riforme istituzionali a noi note furono concepite come strumenti destinati a prevenire il ricorso allo stato d'eccezione e confermano perciò la necessità, nell'ottica romana, di evitare la deroga dalla norma in quanto destabilizzatrice e potenzialmente distruttiva per la tenuta dello stato – un processo peraltro dimostrato dal progressivo accantonamento, nel corso della storia repubblicana, del ricorso alla dittatura.⁸

2. Le riforme istituzionali nella teoria

Nelle riflessioni teoriche la dimensione della riforma emerge sempre in collegamento con il dibattito sulla forma migliore di ordinamento politico ed è perciò nel *De re publica* e nel *De legibus* ciceroniani che si trovano le considerazioni più rilevanti. In un frammento del V libro del primo trat-

7. A mia conoscenza, il solo studio dedicato specificamente al rapporto tra crisi e riforme istituzionali è Jehne 2003: lo studioso individua un'attitudine della classe dirigente a immaginare la soluzione di crisi sistemiche nelle riforme istituzionali, ma interpreta le testimonianze di tale atteggiamento come spia del carattere conservatore della cultura politica dell'élite romana, in cui le riforme devono essere finalizzate a ricondurre la vita politica sotto il controllo dell'élite. Lo studioso tuttavia è soprattutto interessato ai principi su cui si fonda la cultura politica dell'élite romana e perciò si occupa prevalentemente di riforme immaginate, più che di riforme reali; il rapporto tra stato di eccezione, crisi e riforme esula dagli obiettivi della sua analisi.

8. È noto che quando nell'82 Silla rivestì la dittatura, la carica non veniva più attribuita dall'età di Annibale ed è significativo che sia stato egli stesso a proporla come soluzione all'assenza di consoli. Per il declino della figura del dittatore cf. Golden 2013, 207; Hartfield 1982, 247-255, riteneva che l'esigenza di una maggiore flessibilità abbia giocato un ruolo determinante, mentre Wilson 2021, 267-289, ha recentemente suggerito che le funzioni del dittatore siano state progressivamente assorbite nella sfera di competenza del senato. Molto si è detto a proposito del cosiddetto *senatus consultum ultimum* come dispositivo di sospensione dei limiti imposti ai poteri consolari. Se da una parte l'emanaione di *senatus consulta* legati a situazioni critiche fu sempre più frequente nel corso della tarda repubblica (e Wilson lo considera sintomo del protagonismo del senato: ivi 289), dall'altra bisogna riconoscere con Golden 2013, 109 che essi non implicavano la sospensione di alcuna legge né conferivano immunità completa, «to the extent that magistrates had all the authority they needed in their imperium to take whatever measures were necessary during a severe internal crisis. [...] . Its main force was largely to provide political cover for a magistrate who went beyond the law in order to deal with a crisis.» (ibid., 148). Sulla natura e la storia di questo strumento si vedano ora i saggi raccolti in Buongiorno 2020 e in particolare il contributo di R. Scevola, 11-66.

tato, variando una metafora già presente nelle *Leggi* di Platone, Cicerone paragona l'ordinamento politico romano ad un dipinto:

Ma la nostra epoca pur avendo ricevuto uno Stato simile a un quadro dipinto con arte suprema, ma ormai sbiadito per effetto del tempo, non solo trascurò di riportarlo ai suoi primitivi colori, ma non si preoccupò neppure di conservarne almeno la forma e, per così dire, le linee di contorno. Cosa rimane infatti degli antichi costumi, su cui, come Ennio disse, si reggeva lo Stato romano?⁹

Compito degli statisti è dunque prendersi cura dello stato-dipinto, rinnovandone i colori affinché si mantenga sano. Apprendiamo così che gli *extrema liniamenta*, ossia i fondamenti dell'ordinamento vigente, non devono essere stravolti, tuttavia è necessario aggiornarli, affinché siano in sintonia con la realtà che devono disciplinare. In questa metafora, dunque, l'innovazione è presentata come uno strumento necessario a garantire il funzionamento delle istituzioni.¹⁰ Compito dello statista è dunque assicurare continuità agli ordinamenti dello stato, ma per farlo talvolta è necessario adeguarli ai cambiamenti e alle evoluzioni, come si legge in un passaggio del primo libro della stessa opera:

Impressionanti sono i ritorni e quasi i cicli dei mutamenti e delle vicissitudini negli ordinamenti politici; ed è proprio del filosofo conoscerli, mentre il prevederli nel momento in cui incombono quando si è al governo dello Stato, moderandone il corso e mantenendolo in propria potestà, questo è pregio solo di un grande cittadino e di un uomo quasi divino.¹¹

In Cicerone l'idea di riforma istituzionale appare legata alla necessità di migliorare l'ordinamento vigente affinché esso si avvicini il più possibile al modello ideale, pur nella consapevolezza (di matrice platonica e aristote-

9. Cic. rep. 5, 2: *Nostra vero aetas cum rem publicam sicut picturam accepisset egregiam, sed iam evanesceret vetustate, non modo eam coloribus eiusdem, quibus fuerat, renovare neglexit, sed ne id quidem curavit, ut formam saltem eius et extrema tamquam liniamenta servaret. Quid enim manet ex antiquis moribus, quibus ille dixit rem stare Romanam?* Trad. Nenci 2008.

10. Cf. Paulson 2014, 316-318, 320.

11. Cic. rep. 1, 45: *mirique sunt orbes et quasi circumitus in rebus publicis commutationum et vicissitudinum; quos cum cognosse sapientis est, tum vero prospicere inpendentis in gubernanda re publica moderantem cursum atque in sua potestate retinentem magni cuiusdam civis et divini paene est viri.* Trad. Ferrero, Zorzetti 1974.

lica¹²⁾ che ogni ordinamento deve adattarsi alle particolari condizioni che caratterizzano la sua realtà. Nel secondo libro del *De legibus*, dedicato agli statuti religiosi, dopo aver enunciato le *leges* con cui riformerebbe l'ordinamento del sacro, Cicerone cerca di dimostrare che la *res publica* può essere resa *optuma* solo se le leggi sono consentanee alla sua realtà:

Quinto: «È una gran legge quella che ci hai appena illustrato, eppure sei riuscito a darne un quadro sintetico! Tuttavia a me sembra che l'organizzazione religiosa che tu proponi non sia molto diversa da quella prevista dalle leggi di Numa e dalle nostre stesse tradizioni»

Marco: «Non ritieni forse anche tu, come l'Africano – che nel suo trattato *Sullo stato* cerca di convincerci che tra tutti gli ordinamenti quello del nostro antico stato fosse il migliore – che l'ordinamento migliore debba avere leggi che vi si confanno? [...] Aspettatevi dunque da me leggi pensate per lo stato migliore. E se quelle che dovessi proporre non fossero in vigore nel nostro stato né mai lo siano state, esse saranno comunque in linea con il *mos maiorum*, che allora aveva forza di legge».¹³

Il problema della conformità delle riforme alle circostanze, che in questo passo affiora soltanto, è affrontato in termini più esplicativi nel terzo libro dello stesso trattato: Cicerone in un confronto serrato con il fratello Quinto, che non condivide il suo punto di vista, formula esplicitamente l'idea che quando si progetta una riforma (nello specifico una riforma sul voto *per tabellam*) bisogna tenere conto anche della sua fattibilità rispetto alle circostanze, non soltanto della bontà dei suoi contenuti.¹⁴ Il *De legibus*, peraltro, è per sé rilevante rispetto all'idea romana di riforma: esso può infatti essere considerato manifesto di un progetto di revisione complessiva degli ordinamenti – del resto, come è stato autorevolmente osservato, quest'opera è quanto di più vicino alla bozza di una costituzione scritta il

12. Cf. Atkins 2013, 82.

13. Cic. *leg.* 2, 23: Q: *Conclusa quidem est apte magna lex sane quam breui! Se <d>, ut mihi quidem uidetur, non multum discrepat ista constitutio religionum a legibus Numae nostrisque moribus. C: An censes, quom in illis de re publica libris persuadere uideatur Africanus, omnium rerum publicarum nostram ueterem illam fuisse optimam, non necesse esse optimas rei publicae leges dare consentaneas? [...] Ergo adeo expectate leges, quae genus illud optimum rei publicae continant, et si quae forte a me hodie rogabuntur, quae non sint in nostra re publica nec fuerint, tamen erunt fere in more maiorum, qui tum ut lex nulebat.* La traduzione è del sottoscritto. Cf. Paulson 2014, 309-310. Cf. anche *ibid.* 1, 20, in cui lo stesso concetto è espresso in termini più generali.

14. Cic. *leg.* 3, 33-34: *in ista sum sententia [...] nihil ut fuerit in suffragiis voce melius; sed optineri num possit, videndum est.*

mondo antico ci abbia lasciato.¹⁵ È noto che i disegni di riforma avanzati nel trattato riguardano tutti gli ambiti dell'organizzazione dello stato: basti qui ricordare la proposta di attribuzione al tribunato di una responsabilità formale per le violenze politiche, l'introduzione di un voto semi segreto, l'ampliamento dei poteri censorii.¹⁶ Ciò che qui interessa sottolineare è che la crisi reale che Roma affronta mentre Cicerone scrive (che nell'ottica dello statista è soprattutto una crisi dei valori degli *optimates*, considerati responsabili di violenza e corruzione¹⁷), è chiaramente presupposta a questa trattazione, come già dimostrava G.A. Lehmann e più di recente ha ribadito anche M. Jehne.¹⁸ Ai fini del nostro ragionamento è ovviamente di estremo interesse che Cicerone, in una fase di crisi interna quale quella degli anni '50, segnali all'attenzione dei *boni*, come strumento per ridare vigore allo stato, l'utilità di una serie di riforme degli ordinamenti vigenti.

3. Le riforme istituzionali nella pratica

La breve rassegna di passi appena discussi ci autorizza a constatare che nella visione romana l'introduzione di riforme istituzionali e la gestione degli stati di crisi erano due fenomeni strettamente collegati: se esiste una crisi, significa che la struttura dello stato non è in armonia con la realtà sociale e politica che è chiamata a disciplinare; il ritorno ad una condizione di normalità è subordinato ad una riforma di quella struttura, affinché essa si raccordi al nuovo stato di cose. Questa almeno è la teoria. Nel presente paragrafo si prenderanno in considerazione alcuni casi reali di riforma istituzionale, per valutare se i presupposti teorici appena descritti trovassero corrispondenza nella pratica. A tal fine, nello studio dei casi considerati ritengo debba essere vagliata in particolare la soddisfazione di due parametri. In primo luogo, è necessario valutare se la riforma in esame sia concepita per risolvere una situazione di crisi – ossia, come si è detto in apertura, una situazione che non può essere risolta ricorrendo a procedure ordinarie. In secondo luogo, bisogna capire se alla riforma istituzionale esistono

15. Sulla probabilità che i progetti di riforma formulati nel *de re publica* e nel *de legibus* non fossero solo utopistici, ma concepiti in vista di una possibile realizzazione, cf. Jehne 2003, 381-385.

16. Cfr., per queste e altre proposte, Paulson 2014, 318s. Per i progetti di riforma istituzionale avanzati da Cicerone nelle sue opere politiche si veda anche Jehne 2003.

17. Paulson 2014, 312, 339.

18. Lehmann 1980; Jehne 2003, 382.

soluzioni alternative: ciò che rileva ai fini della nostra analisi, infatti, è se le riforme istituzionali fossero preferite ad altre soluzioni, para-istituzionali o comunque non sistemiche, e se sì perché; si vedrà che nei casi esaminati è sempre possibile ipotizzare che le riforme siano preferite ad altre soluzioni, anche di più facile applicazione, che però comportano forzature sul piano istituzionale e rischiano dunque di destabilizzare la *res publica*. Un terzo aspetto rileva rispetto al nostro ragionamento: mi riferisco alla valenza politica della riforma – in quale misura cioè essa sia ispirata da interessi di parte piuttosto che dalla genuina volontà di riformare la macchina istituzionale, al fine di renderla più efficiente. Pur rilevante, questo aspetto non deve però essere considerato dirimente: non solo perché talvolta interessi di parte e collettivi possono coincidere, ma anche perché, persino nel caso in cui una riforma non abbia altro scopo se non quello di asservire i processi istituzionali alle esigenze di una parte politica, nondimeno testimonia dell'incapacità dell'uomo politico romano, anche il più spregiudicato, di concepire la lotta politica fuori dalle istituzioni.

Naturalmente, i casi da esaminare sarebbero molto numerosi, specialmente se si considerasse l'intero arco cronologico della Repubblica. Solo per fare un esempio, nel I secolo a.C., si riteneva che lo stesso tribunato della plebe fosse stato introdotto per porre fine ad una situazione di crisi civile e istituzionale che era sul punto di distruggere la *res publica*,¹⁹ anche la riforma delle tribù romulee introdotta da Servio Tullio è stata spiegata, ad esempio da Ch. Smith, come risposta ad una crisi in corso.²⁰ In questa sede ci si soffermerà soltanto su tre casi, selezionati soprattutto sulla base della loro recenziorità e di una migliore qualità delle informazioni a disposizione, che rendono possibile una più chiara ricostruzione del contesto; ma anche per la diversità degli ambiti di intervento e della cronologia, al fine di ampliare la casistica e rendere ammissibili conclusioni di carattere generale per la mentalità politica della tarda repubblica nel suo complesso.

Il primo caso riguarda in realtà quattro interventi distinti di riforma: si tratta delle *leges tabellariae*, quattro leggi promulgate tra il 139 e il 107, che come è noto introducono il voto scritto *per tabellam* nelle diverse tipologie di assemblea: la *lex Gabinia* del 139 nei comizi elettorali, la *lex Cassia* del

19. Cf. Cic. *leg. 24*: *Sed tu sapientiam maiorum in illo uide: concessa plebei a patribus ista potestate, arma ceciderunt, restincta seditio est, inuentum est temperamentum, quo tenuiores cum principibus aequari se putarent, in quo uno fuit civitatis salus [...] invidia quidem summus ordo caret, plebes de suo iure periculosa contentionis nullas facit.*

20. Quella provocata dalla crescita incontrollata della città: Smith 1997, 117s.

137 nei comizi giudiziari, la *lex Papiria Carbonis* del 131 nei comizi legislativi e infine la *lex Coelia* del 107 nei processi comiziali per crimini contro lo stato. Ancora oggi la comprensione di molti aspetti relativi a queste leggi rimane problematica, dalla composizione sociale degli ambienti che le hanno promosse ai reali effetti che esse ebbero sui processi di voto. Anche le reali motivazioni che condussero alla loro promulgazione sono *sub iudice* e vanno dall'ipotesi minimalista abbracciata per esempio da C. Lundgreen, che le considera innocue azioni di ricerca del consenso popolare, a quella di A. Yakobson, secondo cui esse miravano ad un effettivo riassetto degli equilibri di potere tra le diverse componenti istituzionali.²¹ Per la nostra indagine converrà cominciare da un esame delle possibili ragioni che ispirarono le riforme, a partire dai riferimenti, secchi ma piuttosto esplicativi, presenti nei testi. Nel *De legibus*, che per queste leggi è la fonte più dettagliata, Q. Cicerone afferma che la *lex Cassia* sul voto giudiziario era stata concepita per porre un freno al dilagare dei processi politici. Stando al testo, il legislatore avrebbe inteso mettere fine alla *libido suffragandi* degli ottimati, che si avvalevano dei processi popolari per far condannare i propri nemici; grazie al voto scritto, infatti, le condanne sarebbero state meno frequenti, perché il popolo si presuppone più disposto alla severità quando esprime oralmente il suo voto:

Chi non comprende infatti che la legge [Cassia] tabellaria [...] ha distrutto ogni prestigio degli ottimati? Legge di cui il popolo non sentì mai il bisogno fin quando fu libero, e che invece sollecitò vivamente quando fu oppresso dal dominio e dalla prepotenza dei nobili. Infatti vengon fuori sentenze assai più gravi sugli uomini più potenti, quando siano espresse con voto orale anziché con la tavoletta. Pertanto, si sarebbe dovuta sradicare la troppa sfacciataggine dei potenti nell'accaparrarsi i voti in cause non oneste, e non concedere al popolo un nascondiglio in

21. Yakobson 1995; Id. 1999, 126-136; Lundgreen 2009. Appare condivisibile l'idea generale che esse mirassero comunque ad una stabilizzazione del sistema, cf. Lundgreen 2009, 53: «in diesem Zusammenhang ist die Deutung von Jehne, der den Tabellargesetzen als einer “systemstabilisierenden Reform” ein “beträchtliches Pazifizierungspotential” zuschreibt». L'idea che i termini del dibattito che accompagnò la promulgazione delle *tabellariae* non fossero noti a Cicerone, avanzata in particolare da Lundgreen, pone qualche problema: bisogna ricordare che Cicerone ebbe come maestri di retorica e diritto personaggi che avevano potuto seguire da vicino quel dibattito (penso soprattutto a Q. Mucio Scavola Augure, cos. 117 a.C.), senza contare che una *lex tabellaria* era stata proposta anche ad Arpinum (Cic. *leg.* 3, 36) e che il nonno di Cicerone era stato tra i più attivi oppositori, per anni, di quella proposta.

cui, ignorando gli onesti il pensiero di ciascuno, mediante la tavoletta si potesse occultare un voto sconsiderato.²²

Vediamo ora se il caso in esame soddisfa i requisiti enunciati all'inizio del paragrafo, in presenza dei quali una riforma può essere ricondotta ad un clima culturale che concepisce le riforme come soluzioni sistemiche a stati di crisi. Innanzitutto sembra piuttosto chiaro che il disegno promosso da Cassio non fosse senza alternative: l'alternativa, come afferma Q. Cicerone stesso, poteva essere ad esempio quella di vietare tout court agli ottimati di agire contro loro pari nel tribunale popolare – intervento di carattere non sistematico, che all'inadeguatezza degli strumenti del diritto non oppone un rinnovamento ma un divieto. La situazione cui si intendeva porre rimedio con la *lex Cassia* può sicuramente essere considerata critica: al di là del fatto che la *libertas* dei cittadini, come si legge nel *De legibus*, appariva conculcata dalla manipolazione del voto delle assemblee giudiziarie, ben più preoccupante doveva apparire (e non solo al popolo), il rischio che l'uso politico dei tribunali inasprisse le tensioni tra gli esponenti della classe politica fino a un punto di rottura, con esiti nefasti sulla stabilità della *res publica*. Nel caso della *lex Cassia*, dunque, non appare azzardato considerare la riforma come manifestazione di una precisa sensibilità culturale e politica, che riconosce alle istituzioni il compito di ordinare la vita pubblica per scongiurare il precipitare di una crisi in atto ed evitare il ricorso allo stato d'eccezione: allineare le istituzioni alla realtà dà maggiori garanzie di una soluzione stabile rispetto ad un semplice divieto. Poco più avanti, nel passo in cui (Marco) Cicerone illustra la sua riforma del voto, lo statista afferma che tutte le *leges tabellariae* erano state concepite per combattere la corruzione.²³ Non fa difficoltà pensare che almeno la prima delle leggi, la *lex Gabinia*, avente ad oggetto il voto elettorale, fosse concepita con questo

22. Cic. *leg.* 3, 34: *Quis autem non sentit omnem auctoritatem optimatium tabellariam legem abstulisse? Quam populus liber numquam desiderauit, idem oppressus dominatu ac potentia principum flagitauit. Itaque grauiora iudicia de potentissimis hominibus extant uocis quam tabellae. Quam ob rem suffragandi nimia libido in non bonis causis eripienda fuit potentibus, non latebra danda populo, in qua bonis ignorantibus quid quisque sentiret, tabella uitiosum occultaret suffragium.* Trad. Cancelli 1969.

23. Cic. *leg.* 39: *Sic enim a me recitata lex est de suffragiis: 'optimatibus nota, plebi libera sunt'. Quae lex hanc sententiam continet, ut omnes leges tollat, quae postea latae sunt, quae tegunt omni ratione suffragium, ne quis inspiciat tabellam, ne roget, ne appelleat. Pontes etiam lex Maria fecit angustos. Quae si opposita sunt ambitiosis, ut sunt fere, non reprehendo; si n_<on_> ualuerint tamen leges, ut ne sit ambitus, habeat sane populus tabellam quasi vindicem libertatis, dummodo haec optimo cuique et grauissimo ciui ostendatur ultroque offeratur, ut in eo sit ipso libertas, in quo populo potestas honeste bonis gratificandi datur.*

obiettivo²⁴ ed è poi possibile che il varo a stretto giro delle altre leggi sia stato in parte esito di un effetto a catena: la corruzione era stata oggetto di alcuni interventi di legge non risolutivi, dalla *lex Cornelia Baebia* del 181 alla *lex de ambitu* del 159, che avevano cercato di combattere il fenomeno introducendo divieti anziché agire sulla struttura.²⁵ È stato efficacemente dimostrato come le iniziative volte ad arginare la corruzione nella prima metà del II secolo a.C. debbano essere spiegate con la preoccupazione che tale pratica potesse portare ad una degenerazione estrema della vita pubblica fino al ritorno di forme monarchiche di potere²⁶ – uno scenario, dunque, decisamente critico. In conclusione, le cause addotte dalle fonti per spiegare la genesi delle leggi tabellarie consentono di interpretare l'introduzione delle riforme di voto come riflesso di una cultura politica che per far fronte alle crisi attribuisce maggiore efficacia alle riforme istituzionali che agli interventi mirati;²⁷ nel caso in specie, oltretutto, si sarebbe pervenuti all'opzione della riforma istituzionale dopo svariati tentativi di contrasto alla corruzione, la cui inefficacia potrebbe aver convinto della necessità di agire sulla struttura.

Il secondo caso che desidero portare in discussione sono le leggi introdotte da Silla nel corso della sua dittatura: considerate nel loro insieme, dall'aumento dei membri del senato, alla riforma delle giurie, alla ristrutturazione delle carriere magistratali, alla riduzione dei poteri dei tribuni della plebe,²⁸ questi interventi possono considerarsi componenti di un unico,

24. Plinio lo afferma esplicitamente: *epist. 3, 20, 7: saepius digni quam gratiosi praeualebant. Quae nunc immodico fauore corrupta ad tacita suffragia quasi ad remedium decucurrerunt; [...] beneficio tabellarum habebimus magistratus, qui maxime fieri debuerunt.*

25. Sulla *lex Cornelia Baebia* cf. Liv. 40, 19, 11 e Beck 2016, 140-142; sulla *lex* del 159 cf. Liv. *per. 47*. Altre leggi sembrano essere strettamente legate al contenimento della corruzione, in particolare le leggi sul lusso come la *lex Orchia*, per cui cf. Russo 2016, 120s, n. 20, 133, n. 42, Beck 2016, 135, e la *lex Fannia*, ma anche la *lex Villia annalis* (per entrambe cf. Lintott 1972, 631s). Sull'istituzione della *quaestio de ambitu* nel II a.C. e la sua problematica datazione si veda Rosillo López 2010, 70s.

26. Cf. Russo 2016, soprattutto 119, 121s, 132-133.

27. Gli interventi mirati, con cui si dava forza di legge a ciò che sino a questo momento era stato in vigore solo in forza del *mos*, sono del resto molto diffusi nella legislazione di II secolo, un fenomeno che J. Bleicken ha definito una *Jurifizierung* del *mos* e che viene interpretato come conseguenza di un distaccamento delle nuove generazioni dai principi che avevano tenuto insieme il ceto dirigente sino a quel momento: cf. Bleicken 1975, 387-393; Jehne 2003, 385s.

28. Steel 2014 e 2015 ha evidenziato come obiettivo del dittatore non fosse centrare il nuovo ordinamento sul senato, il quale al contrario di quanto si tenda a ritenere usci indebolito, in particolare se lo si confronta con il potere dei magistrati *cum imperio*. Cf. Coudry 2018, 73-74 e *passim*, in cui la studiosa torna a sostenere che il potenziamento del senato costituisce

radicale progetto di editing istituzionale.²⁹ Si tratta di riforme appartenenti ad una stagione e ad un clima politico profondamente mutati e soprattutto riconducibili ad un atteggiamento politico di segno opposto rispetto alle leggi tabellarie – che le fonti antiche tendono a ricondurre ad un modus operandi di marca *popularis*. Cionondimeno, sebbene le riforme varate nella dittatura sillana siano in genere considerate per il loro carattere illiberale e giudicate per il significato che rivestono nel conflitto tra due parti politiche in conflitto, non deve sfuggire il fatto che esse fossero innanzitutto intese come soluzione ad una crisi sistemica – e da questo punto di vista deve essere apprezzata la loro carica innovativa.³⁰ In questi termini era sicuramente concepita quantomeno la riforma dei poteri tribunizi, stando almeno alla testimonianza di Cicerone; obiettivo dichiarato era infatti quello di porre fine ad una stagione di violenze politiche che si vedeva in particolare legata all'uso sedizioso delle prerogative tribunizie:

Ma quali eccidi egli [scil. P. Clodio] compì! Tali certo, quali avrebbe potuto provocare il furore di un'empia belva, acceso dal furore di molti, senza alcuna ragione ed alcuna onesta speranza. Per questo appunto approvo vivamente Silla, che con la sua legge ritolse ai tribuni della plebe la possibilità di nuocere, lasciando loro quella di proteggere e se sempre esalto con grandi e larghi riconoscimenti il nostro Pompeo per tutto il rimanente, preferisco tacere per quanto concerne la potestà tribunizia, ché non lo potrei criticare, ma nemmeno lodare.³¹

il principale risultato delle riforme sillane. Sulla “costituzione” sillana cf. anche Hantos 1988, Thommen 2006, Flower 2010, 117-134; altri riferimenti in Sandberg 2018, 168.

29. Di questo le stesse fonti antiche non sembrano dubitare: cf. Cic. *Phil.* 12, 27. Per la necessità di considerare le riforme sillane nel loro insieme cf. soprattutto Hinard 2008, 68s, e Coudry 2018, 73-74, 87.

30. Cf. Jehne 2003, 391: «auch die dezidiert rückwärtsorientierten Reformen Sullas [sind] bemerkenswert innovativ gewesen». Flower 2010, 119-121, ha sottolineato come le riforme non siano da considerare la rivitalizzazione di un ordine antico, bensì un’innovazione a tutti gli effetti, basata su presupposti inediti (*contra* Sandberg 2018, 169s; Steel 2018 insiste sull’equilibrio tra continuità e innovazione nella narrazione delle riforme).

31. Cic. *leg.* 3, 22: *Sed ille [scil. P. Clodius] quas strages edidit! Eas uidelicet quas sine ratione ac sine ulla spe bona fu<ror> edere potuit impurae beluae, multorum inflammatus furoribus. Quam ob rem in ista quidem re uehementer Sullam probo, qui tribunis plebis sua lege iniuriae facienda potestatem ademerit, auxilii ferendi reliquerit, Pompeiumque nostrum ceteris rebus omnibus semper amplissimis summisque effero laudibus, de tribunicia potestate taceo. Nec enim reprehendere libet, nec laudare possum.* Traduzione da Ferrero, Zorzetti 1974.

Anche il ripristino del parere preventivo obbligatorio del senato per la presentazione di disegni di legge ai comizi (abolito nel 287 dalla *lex Hortensia*) e la sottrazione del voto legislativo ai comizi tributi, ora attribuito ai comizi centuriati, sono spiegati con la volontà di fermare le violenze – almeno da Appiano:³²

Essi proposero che nessuna proposta di legge fosse portata davanti al popolo, se non fosse stata prima esaminata dal Senato: già anticamente era stata presa una tale misura, ma da tempo era caduta in desuetudine. Proposero altresì che le votazioni non avvenissero più per tribù, ma per centurie, come il re Servio Tullio aveva stabilito, stimando che con questi due provvedimenti — vale a dire che nessuna proposta di legge sarebbe stata portata davanti al popolo prima che al senato, e che le votazioni non sarebbero state nelle mani delle classi povere e degli elementi sfrenati, bensì dei ricchi e dei benpensanti — non vi sarebbe più stata possibilità di rivoluzioni.³³

È utile ricordare che queste due riforme rappresentano anche la prima iniziativa messa a segno da Silla all'indomani dell'occupazione militare di Roma nell'88, quando la città era in suo potere.³⁴ La scelta di contrassegna-

32. In realtà, il divieto per i tribuni di presentare disegni di legge ai comizi, riferito esplicitamente solo da Liv. *per.* 89 è oggetto di dibattito: cf. Coudry 2018, 83. In effetti, più che di un divieto potrebbe essersi trattato di una conseguenza diretta dell'attribuzione delle competenze legislative ai soli comizi centuriati, di cui si legge nel passo appianeo qui citato (i tribuni della plebe, infatti, non potevano convocare i comizi centuriati). Tuttavia l'opportunità di prendere alla lettera il passaggio di Appiano è stata messa in discussione con validi argomenti da Sandberg 2018, il quale osserva: «Exactly how the formal powers of the tribunes were altered has been much discussed and will continue to be, because the testimony of the ancient sources is vague and inconclusive» (169) e aggiunge che tale riforma, in particolare nelle misure introdotte dalla *Lex Cornelia Pompeia de comitiis centuriatis*, sebbene diretta a limitare i poteri tribunizi, coinvolgeva direttamente anche le prerogative dei consoli e costituì «one of the most radical changes of political practice ever undertaken in the republican period»: notoriamente, lo studioso ritiene che solo con la riforma sillana i comizi centuriati furono investiti di poteri legislativi in materia civile, competenza non attestata in epoche precedenti almeno dopo l'età decemvirale.

33. App. *BC* 1.59.266: Εἰσηγοῦντό τε μηδὲν ἔτι ἀπροβούλευτον ἐς τὸν δῆμον ἐσφέρεσθαι, νενομισμένον μὲν οὕτω καὶ πάλαι, παραλελυμένον δ' ἐκ πολλοῦ, καὶ τὰς χειροτονίας μὴ κατὰ φυλάς, ἀλλὰ κατὰ λόχους, ὡς Τύλλιος βασιλεὺς ἔταξε, γίνεσθαι, νομίσαντες διὰ δυοῦν τοῖνδε οὕτε νόμον. οὐδένα πρὸ τῆς βουλῆς ἐς τὸ πλῆθος ἐσφερόμενον οὕτε τὰς χειροτονίας ἐν τοῖς πένησι καὶ θραυστάτοις ἀντὶ τῶν ἐν περιουσίᾳ καὶ εὐβουλίᾳ γιγνομένας δώσειν ἔτι στάσεων ἀφορμάς. Traduzione da Gabba, Magnino 2001.

34. Sandberg 2018, 170 osserva: «Indeed, the first thing Sulla did, having taken Rome by force after the first battle ever fought between Roman citizens in full military fashion,

re l'instaurazione di un potentato personale con una riforma istituzionale – non finalizzata peraltro a dare copertura legale al proprio potere – ci dà la misura del peso della cultura istituzionale nella mentalità romana, incapace di pensare l'organizzazione dello stato al di fuori delle sue istituzioni: in caso di necessità, esse possono e devono essere riformate, mai cancellate. Il fatto che in seguito il dittatore, investito di poteri praticamente illimitati, decida di servirsi di tali poteri per varare una riforma delle istituzioni costituisce, da questo punto di vista, una importante conferma. È appena il caso di notare che in questa fattispecie le alternative a disposizione del dittatore erano certamente molteplici e di fatto Silla ne percorre più d'una: alla misura istituzionale e legalistica rappresentata dalle riforme Silla affianca come è noto l'uso della violenza. Le riforme hanno però la chiara funzione di garantire che lo stato d'eccezione in cui la crisi è sfociata non si perpetui.

I due casi di cui ci siamo sin qui occupati riguardano riforme che fanno capo a progetti di ampio respiro, volti ad imprimere una svolta decisiva nelle procedure e nel bilanciamento dei poteri pubblici. L'ultima riforma su cui mi soffermerò, a differenza delle precedenti, non era concepita per avere effetti trasformativi di ampia portata ed è proprio questa caratteristica a renderla interessante nell'ambito della nostra analisi, in quanto ci permette di apprezzare come la cultura istituzionale fosse così radicata da indurre il legislatore a preoccuparsi di ricondurre al quadro di legge anche le procedure secondarie, che la spregiudicatezza degli uomini politici poteva trasformare in fattori di instabilità. Il caso che desidero richiamare è la riforma relativa alla possibilità dei magistrati curuli di bloccare l'attività comiziale tramite l'*obnuntiatio*, in conseguenza dell'osservazione di *omina infausti*. Questa riforma, com'è noto, fu presentata ai Comizi da Clodio nel 59 e introduceva anche altre innovazioni relative all'attività comiziale. I contenuti della riforma non sono noti con sicurezza, perché la fonte più esplicita, che è Cicerone, vi fa riferimento in termini parossistici;³⁵ tuttavia, l'ipotesi che sembra più plausibile è che dopo la riforma l'annuncio del presagio dovesse essere fatto personalmente, non per editto, dal magistrato che lo aveva osservato prima che l'assemblea si riunisse per il voto

was to compel the citizenry to accept a law that changed the procedures of legislation». Non è fuori luogo, a proposito della vicenda di Silla, un riferimento al concetto di potere costituente, che Schmitt lega alla figura di colui che governa lo stato d'eccezione, e che dovrebbe lasciare il potere una volta data la nuova costituzione.

35. Cic. *red.* 11; *Sest.* 33, 56; *bar. resp.* 58; *Vat.* 18ss; *prov. cons.* 45s; *Pis.* 9s; *Asc.* 8 C; DC 38, 13, 6.

e che non bastasse il solo annuncio della *servatio* del cielo per considerare viziata la procedura di voto.³⁶ È chiaro che il provvedimento costituiva una reazione alla *perpetua servatio* con cui Bibulo aveva cercato di boicottare l'attività legislativa di Cesare l'anno precedente. In quella circostanza, era stato evidente a tutti che l'utilizzo improprio dell'*obnuntiatio*, come risorsa contro gli avversari politici, poteva avere conseguenze molto serie per la vita istituzionale. J.W. Tatum e, più di recente, R. Morstein-Marx, hanno evidenziato come l'iniziativa clodiana fosse inequivocabilmente mirata a disinnescare il potenziale eversivo e paralizzante dell'uso strumentale dell'*obnuntiatio* inaugurato da Bibulo. I due studiosi pongono in particolare l'accento sul fatto che la riforma clodiana giungeva in risposta a preoccupazioni trasversali: né una parte politica, né il popolo che la avrebbe approvata potevano rallegrarsi nella prospettiva che i processi istituzionali divenissero ostaggio dell'arbitrio personale.³⁷

Anche in questo caso, dunque, la promozione di una riforma istituzionale sembra risiedere nella volontà di neutralizzare i fattori di una possibile crisi e dare così stabilità al sistema. In questo caso, peraltro, la valutazione delle possibili alternative alla riforma clodiana dà l'occasione di apprezzare pienamente lo stato di buona salute che la cultura istituzionale romana ancora godeva all'inizio degli anni '50. Cludio, Cesare e gli altri protagonisti della scena pubblica avrebbero avuto molti modi per difendersi da un uso abusivo dell'*obnuntiatio* anche senza ricorrere alla violenza contro il magistrato sabotatore: in particolare, ricorrendo alle alleanze politiche nelle sedi giuste, ad esempio nel collegio degli auguri, era certo possibile aggirare gli *omina* negativi o impugnarli; in altre parole, la riforma non era strettamente necessaria neppure per assicurarsi che la neutralizzazione delle potenzialità eversive dell'*obnuntiatio* avesse una forma costituzionalmente accettabile. La scelta di agire sulle procedure istituzionali manifesta dunque la consapevolezza che preservarle era l'unico modo per salvare l'ordinamento dall'entropia; di fatto, questa riforma esprime una chiara scelta di campo, almeno di una parte dell'élite politica romana, tra l'ordine istituzionale e l'anarchia che deriva dal sabotaggio e dall'aggiramento delle regole. Vale infine la pena notare che sebbene la parte che promosse

36. Tatum 1999, 125-133. Fezzi 1997, 322s, al termine di un'accurata disamina delle diverse teorie espresse nei secoli sul contenuto della legge, ipotizza che essa imponesse che l'*obnuntiatio* dovesse avvenire nel luogo stesso dell'assemblea e immediatamente prima della *rogatio*. Cf. Id. 2008, 59s.

37. Tatum 1999, 132; Morstein-Marx 2021, 188.

la riforma fosse quella direttamente colpita da Bibulo, l'innovazione era destinata a garantire stabilità al sistema nel suo complesso, con beneficio di tutte le *partes*.

4. Conclusioni

M. Jehne ha opportunamente notato che la Repubblica non fu capace di riformare se stessa in modo efficace, o quanto meno in un modo che le consentisse di mettersi al riparo dalle forze destabilizzatrici che determinarono la fine dell'ordinamento repubblicano.³⁸ Faccio mie queste valutazioni, con un'avvertenza: la piega che la storia istituzionale prende in età cesariana e triunvirale ci obbliga a riconoscere che l'ordinamento repubblicano non aveva anticorpi che lo mettessero al riparo dalla disgregazione; tuttavia, questa constatazione non toglie nulla alla valenza delle riforme istituzionali, che furono parte integrante dell'esperienza legislativa repubblicana e costituiscono tra i segnali più evidenti di una cultura politica peculiarissima: il ceto politico che esprimeva tale cultura, i cui singoli esponenti erano spesso inclini a forzare le regole pur di prevalere nella competizione politica, nondimeno fu capace di promulgare riforme che almeno teoricamente superavano gli interessi di parte ed erano pensate per rafforzare la struttura istituzionale esistente. Ciò che è più interessante, da questo punto di vista, è che queste riforme avevano spesso come conseguenza l'indebolimento delle condizioni di privilegio su cui il ceto politico poteva contare: in questo senso, le considerazioni svolte nel *De legibus* a proposito della *lex Cassia tabellaria*, che avrebbe «cancellato tutta l'influenza degli ottimati», appaiono esplicite.

Per concludere: la cultura politica romana sembra aver propiziato l'elaborazione di soluzioni agli stati di crisi entro una cornice di legalità – e questo ebbe come prima conseguenza l'istituzione di un diritto d'eccezione che ha nella figura del dittatore la sua espressione più significativa. Tuttavia, il ricorso allo stato d'eccezione come strumento di risoluzione dei problemi sembra essere stato interessato da una crescente diffidenza, ben dimostrata, in particolare, proprio dall'accantonamento della figura del dittatore nelle situazioni di difficoltà.³⁹ Questo nuovo atteggiamento si può forse spiegare con l'affermarsi di una temperie culturale più favore-

38. Jehne 2003.

39. Per le ragioni di questa evoluzione, cf. n. 8.

vole a prevenire le crisi che ad affrontarle di petto. Le riforme istituzionali sembrano rispondere a questo nuovo tipo di esigenza: la loro applicazione mira infatti a dare una risposta strutturale alle crisi, fondata sull’adeguamento delle istituzioni alle condizioni reali, ed è finalizzata al conseguimento di risultati duraturi; solo così è possibile scongiurare l’impiego di misure eccezionali potenzialmente più nocive della crisi stessa. Per ironia, questa visione avrebbe mostrato tutta la sua profetica fondatezza pochi anni dopo la stesura del “manifesto” di riforma costituzionale rappresentato dal *De legibus*: in ultima analisi, la fine dell’ordinamento repubblicano fu causata, non solo tecnicamente, proprio dall’abuso di misure eccezionali e dal loro asservimento ad interessi particolari, in altre parole, dal prevalere dell’eccezione sulla normalizzazione prodotta dalle riforme.

Bibliografia

- Agamben 2003 = G. Agamben, *Stato di eccezione. "Homo sacer", II, 1*, Torino 2003.
- Atkins 2013 = J.W. Atkins, *Cicero on Politics and the Limits of Reason: The Republic and Laws*, Cambridge 2013.
- Augier 2022 = B. Augier, *Introduction: pour une «crisologie» tardo-républicaine*, in B. Augier, R. Baudry, F. Rohr Vio (a c. di), *La crise, quelle(s) crise(s)? Nouvelles lectures politiques de la République tardive, des Gracques à la mort de César*. Atti del convegno internazionale, 2-3 marzo 2020, Paris 2022 [«CCG» XXXI (2020), 135-352], 135-145.
- Beck 2016 = H. Beck, *Wealth, Power, and Class Coherence. The “ambitus” Legislation of the 180s B.C.*, in H. Beck, M. Jehne, J. Serrati (eds.), *Money and Power in the Roman Republic*. Atti del convegno internazionale, maggio 2011, Université McGill de Montréal, Bruxelles 2016, 131-152.
- Bleicken 1975 = J. Bleicken, “*Lex publica*”. *Gesetz und Recht in der römischen Republik*, Berlin-New York 1975.
- Brandi Cordasco Salmena 2022 = G. Brandi Cordasco Salmena, *Per la costituzionalizzazione di una legislazione romana dell'emergenza: “justitium, senatusconsultum ultimum” e proclamazione ad “hostis publicus” durante le guerre civili. Lo scontro di Azio*, in F. Mancuso, V. Giordano, *Ombre del diritto. (Teoria e storia del diritto privato. Rivista online, numero speciale)*: <https://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/wp-content/uploads/2023/03/2022_NS_BrandiCordasco.pdf>
- Bruhns 2003 = H. Bruhns, *Crise de la République romaine? Quelle crise?*, in S. Franchet d'Esperey (a c. di), *Fondements et crises du pouvoir*, Paris 2003, 365-378.
- Buongiorno 2020 = P. Buongiorno, “*Senatus consultum ultimum*” e stato di eccezione. *Fenomeni in prospettiva*, Stuttgart 2020.
- Cancelli 1969 = M. Tullio Cicerone, *Le leggi*, a cura di F. Cancelli, Firenze 1969.
- Coudry 2018 = M. Coudry, *La réforme syllanienne du sénat: une réévaluation?*, in M.T. Schettino-G. Zecchini (a c. di), *L'età di Silla*. Atti del convegno

- dell'Istituto italiano per la storia antica. Roma, 23-24 marzo 2017, Roma 2018, 73-89.
- Deniaux 2022 = E. Deniaux, *Historiographie de la crise et perception de la crise. Remarques introducives*, in Augier, R. Baudry, F. Rohr Vio (a c. di), *La crise, quelle(s) crise(s)? Nouvelles lectures politiques de la République tardive, des Gracques à la mort de César*. Atti del convegno internazionale, 2-3 marzo 2020, Rome 2022 [«CCG» XXXI (2020)], 135-352), 147-154.
- Ferrero, Zorzetti 1974 = M. Tullio Cicerone, *Opere politiche e filosofiche*, I: *Lo Stato, Le leggi, I doveri*, a cura di L. Ferrero, N. Zorzetti, Torino 1974.
- Fezzi 1997 = L. Fezzi, “*Lex Clodia de iure et tempore legum rogandarum*”, «SCO» 45 (1997), 297-328.
- Fezzi 2008 = L. Fezzi, *Il tribuno Clodio*, Roma-Bari 2008.
- Flower 2010 = H. Flower, *Roman Republics*, Princeton 2010.
- Gabba, Magnino 2001 = E. Gabba, D. Magnino, *Appiano, La storia romana. Libri XIII-XVII: Le guerre civili*, Torino 2001.
- Garofalo 2008 = L. Garofalo, *In tema di “iustitium”*, in Id., *Piccoli scritti di diritto penale romano*, Padova, 61-84.
- Garofalo 2022 = L. Garofalo, “*Iustitium*” e altri saggi, Napoli 2022.
- Golden 2013 = G.K. Golden, *Crisis Management during the Roman Republic. The Role of Political Institutions in Emergencies*, Cambridge 2013.
- Hantos 1988 = T. Hantos, “*Res publica constituta?*”. *Die Verfassung des Dictators Sulla*, Stuttgart 1988.
- Hartfield 1982 = M.E. Hartfield, *The Roman Dictatorship. Its Character and Its Evolution*, Berkeley 1982.
- Hinard 2008 = F. Hinard, “*Sullana varia*”, aux sources de la première guerre civile romaine, Paris 2008.
- Jehne 2003 = M. Jehne, *Krisenwahrnehmung und Vorschläge zur Krisenüberwindung bei Cicero*, in S. Franchet d'Esperey et al. (a c. di), *Fondements et crises du pouvoir*, Paris 2003, 379-396.
- Lehmann 1980 = G.A. Lehmann, *Politische Reformvorschläge in der Krise der späten römischen Republik. Cicero “De legibus” III und Sallusts Sendschreiben an Caesar*, Meisenheim an Glan 1980.
- Lintott 1972 = A. Lintott, *Imperial Expansion and Moral Decline in the Roman Republic*, «*Historia*» 21.4 (1972), 626-638.
- Lundgreen 2006 = Ch. Lundgreen, *Geheim(nisvoll)e Abstimmung in Rom. Die “leges tabellariae” und ihre Konsequenzen für die Comitien und die “res publica”*, «*Historia*» 58.1 (2009), 36-70.

- Marcone c.d.s. = A. Marcone, *Tra Peterson e Schmitt. Il problema della liquidazione della teologia politica nella Tarda Antichità*, in J. Meister, C. Murer, S. Ruprecht (a c. di), *Die Spätantike als Rezeptionsepoke. Rezeption einer rezipierenden Epoche*. Atti del convegno internazionale. Universität Bern, 7-9 aprile 2022, in c.d.s.
- Mathiot 1956 = A. Mathiot, *La théorie des circonstances exceptionnelles dans l'évolution du droit public*, in *L'Évolution du droit public. Études offertes à Achille Mestre*, Paris 1956, 413-428.
- Morstein-Marx 2021 = R. Morstein-Marx, *Julius Caesar and the Roman People*, Cambridge 2021.
- Nenci 2008 = M. Tullio Cicerone, *La repubblica*, a cura di F. Nenci, Milano 2008.
- Paulson 2014 = L. Paulson, *A Painted Republic: the Constitutional Innovations of Cicero's "De legibus"*, «Etica & Politica» 16.2 (2014), 307-340.
- Rosillo López 2010 = C. Rosillo López, *La corruption à la fin de la République romaine (II^e-I^r s. av. J.-C.)*, Stuttgart 2010.
- Russo 2016 = F. Russo, “*Aurum atque ambitio*”: fenomeni di “ambitus” a Roma in età mediorepubblicana, «SCO» 62 (2016), 111-140.
- Saint-Bonnet 2001 = F. Saint-Bonnet, *L'état d'exception*, Paris 2001.
- Sandberg 2018 = K. Sandberg, *Sulla's Reform of the Legislative Process*, in M.T. Schettino-G. Zecchini (a c. di), *L'età di Silla*. Atti del convegno dell'Istituto italiano per la storia antica. Roma, 23-24 marzo 2017, Roma 2018, 167-190.
- Scevola 2020 = R. Scevola, “*Senatus consultum ultimum*”. Orientamenti interpretativi e questioni aperte, in *Buongiorno* 2020, 11-66.
- Schmitt 1975 = C. Schmitt, *La dittatura. Dalle origini dell'idea moderna di sovranità alla lotta di classe*, Roma-Bari 1975 (I ed. originale 1921).
- Schmitt 2009⁹ = *Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität*, Berlin 2009 (I ed. 1922).
- Smith 1997 = Ch. Smith, *Servius Tullius, Cleisthenes and the Emergence of the "Polis" in Central Italy*, in L.G. Mitchell (ed.), *The Development of the "Polis" in Archaic Greece*, London 1997, 208-216.
- Steel 2014 = C. Steel, *The Roman Senate and the Post-Sullan "Res Publica"*, «Historia» 63 (2014), 323-335.
- Steel 2015 = C. Steel, *Rethinking Sulla: the Case of the Roman Senate*, «CQ» 64.2 (2015), 657-668.
- Steel 2018 = C. Steel, *Past and Present in Sulla's Dictatorship*, in M.T. Schettino-G. Zecchini (a c. di), *L'età di Silla*. Atti del convegno dell'I-

stituto italiano per la storia antica. Roma, 23-24 marzo 2017, Roma 2018, 225-238.

Tatum 1999 = W.J. Tatum, *The Patrician Tribune: Publius Clodius Pulcher*, Chapel Hill 1999.

Thommen 2006 = L. Thommen, “*Res publica constituenda*”: *Die Verfassung Sullas und ihre Aufhebung*, «Gymnasium» 113 (2006), 1-13.

Wilson 2021 = M.B. Wilson, “*Dictator*”. *The Evolution of the Roman Dictatorship*, Ann Arbor 2021

Yakobson 1995 = A. Yakobson, *Secret Ballot and its Effects in the Late Roman Republic*, «Hermes» 123 (1995), 426-442.

Yakobson 1999 = A. Yakobson, *Elections and Electioneering in Rome. A Study in the Political System of the Late Republic*, Stuttgart 1999.